



Medaglia d'oro al valor civile
III Settore – Sviluppo del Territorio
Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità

Prot. n. 24596

Ordinanza n. **116** del 04 APR. 2023

Oggetto: Sacra Processione del Venerdì Santo 7 aprile 2023 – misure a tutela dell'incolumità pubblica . Integrazione .

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza n. 115 del 3 aprile 2023 recante ad oggetto: “ Sacra Processione del Venerdì Santo 7 aprile 2023 “ ;

Evidenziato che il Comando di Polizia Municipale ha rappresentato, come da nota prot. n. 22929/4- 7a6 del 29.03.2023, la necessità di provvedere ad emettere opportuna disposizione nei confronti delle seguenti Ditte commerciali con occupazioni di suolo pubblico antistanti l'esercizio ricadenti nell'area del percorso:

1. Bar pizzeria al Solito Posto in Piazza Trento e Trieste
2. Bar Sigismondo in Piazza Trento e Trieste
3. Nuovo Bar Impero s.n.c. - Corso Marrucino 109: pubblico esercizio ad insegna “Bar Impero”
4. Bon Bon Cafè s.a.s.. – piazza G.B. Vico: pubblico esercizio ad insegna “Bon Bon”;
5. Bar Italia - c.so Marrucino 159: pubblico esercizio ad insegna “Bar Italia”;
6. Templum Cafè di Rocchio Davide - via M. V. Marcello;
7. Pizzeria Di Ciano – via M.V. Marcello;
8. Ristorante la Grotta del Cavallone – L.Go Barbella;
9. Bar Nuovo Caffè Teate in Piazza Valignani;
10. Bar Venezia in via Arniense;
11. Pub La Tintoria in Via Toppi;
12. Pub Malto & CO in Via degli Agostiniani;
13. Bar Centrale Trivigliana in via Galiani;
14. RISTO KING IL PIRATA in Corso Marrucino 170

ai sensi di quanto disposto nei relativi atti concessori e/o autorizzativi;

Considerato

che per mero errore materiale nell'elenco delle Ditte commerciali con occupazione di suolo pubblico non era riportato l'esercizio ad insegna RISTO KING IL PIRATA in Corso Marrucino 170;

che, pertanto, necessita integrare la richiamata Ordinanza n. 115/2023;

Considerato

che la partecipazione popolare a detto evento è di grandi proporzioni in termini numerici e che è necessario assicurare ogni cautela sotto il profilo logistico e di disponibilità delle aree interessate al fine di consentirne il sereno svolgimento;

Richiamato l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nella parte in cui riconosce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti finalizzati a prevenire o ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Visti gli articoli 7 bis , 50 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto di aver trasmesso preventivamente al Prefetto il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Ordinamento EE. LL. 267/2000;

ORDINA

per le ragioni in premessa, a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana

ad integrazione della Ordinanza n. 115/2023 che la **Ditta RISTO KING IL PIRATA** in Corso Marrucino 170, avente occupazione di suolo pubblico antistante l'esercizio ricadente nell'area del percorso della Santa Processione del Venerdì Santo, ai sensi di quanto disposto nel relativo atto concessorio e/o autorizzativo:

AL FINE DI CONSENTIRE LA DOVUTA SICUREZZA E FLUIDITA' DEL TRAFFICO PEDONALE in occasione della Sacra Processione del Venerdì Santo, dalle ore 16,00 alle ore 21,30 del 7 APRILE 2023

RIDUCA NELL'AREA DI STRETTA PERTINENZA DEL PROPRIO ESERCIZIO LE STRUTTURE AMOVIBILI, RICADENTI SU SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE, ANTISTANTI IL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE;

ADOTTI, ALTRESÌ, PER TUTTA LA DURATA DEL SACRO EVENTO OGNI OPPORTUNA CAUTELA PER LA LORO MESSA IN SICUREZZA, ivi compresa attenta e

continuativa sorveglianza in ordine al loro eventuale proprio e/o improprio utilizzo da parte di spettatori e/o pedoni,

3. la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali durante il passaggio della Processione;

AVVISA CHE

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente al fine della pubblicazione all'Albo Pretorio;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.chieti.it anche a titolo di comunicazione a tutti gli operatori commerciali interessati;

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento a:

- Servizio Polizia Locale, Traffico e Viabilità – Sede;
- II Settore Servizio Manifestazioni – Sede;
- Questura di Chieti, Piazza Umberto I, Chieti;
- Comando dei Carabinieri di Chieti;

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego FERRARA



